Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 16 marzo 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 72 DEL 16 MARZO 1972:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 13: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1978 (dalla serie 1ª/1978 alla serie 49ª/1978), emessi in base al decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242, alla legge 28 febbraio 1969, n. 21 e al decreto ministeriale 10 marzo 1969. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella TERZA estrazione eseguita il 3 marzo 1972; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª e 2ª estrazione.

(2300)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 10 *dicembre* 1971
registrato alla Corte dei conti, addì 4 *febbraio* 1972
registro n. 4 *Difesa, foglio n.* 319

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ORO

PROVINCIA DI AOSTA PER LA VALLE D'AOSTA. — Fiera di tradizioni guerriere e di libertà, la Valle d'Aosta, con perizia di Capi, valore di combattenti, passione e sacrificio del suo popolo prode, combatteva per venti mesi la dura guerra partigiana contro l'occupazione nazifascista. Migliaia di partigiani e patrioti di agguerrite formazioni — compagine cospicua in rapporto alla popolazione — a interdizione ed insidia di importanti comunicazioni operative dell'occupante, rinnovava ai valichi di frontiera, sulle crinali e nelle convalli l'epopea del Risorgimento, infliggendo al nemico ingenti perdite e oneroso logorio di forze. Olocausto di martiri; sacrificio di centinaia di caduti in armi in Patria e all'estero e di trucidati, di migliaia di internati e deportati; sanguinoso travaglio di centinaia di combattenti e innumere altre azioni di guerra; lutti e distruzioni riconsegnano più fulgidi alla Storia d'Italia l'antico valore alpino e le congiunte virtù militari e civili, con cui la gente valdostana conquistava, con le patrie libertà, la premessa a nuove libere istituzioni della sua vita pubblica e difendeva, per la Patria comune, il diritto ai suoi sacri italici confini. — Valle d'Aosta, settembre 1943-aprile 1945.

(3885)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1971, n. **1379.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436 e approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 695, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e tenuto conto della particolare realtà socio-economica della Regione campana;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Salerno, è istituita la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali che comprende il biennio propedeutico di ingegneria, il corso di laurea in fisica ed il corso di laurea in scienze dell'informazione e la scuola di perfezionamento in scienze cibernetiche e fisiche.

Art. 2.

Per tale facoltà sono assegnati quattro posti di professore di ruolo prelevati dal contingente messo a disposizione dalla legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Art. 3.

Le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio di facoltà, sono esercitate da un apposito comitato composto da cinque professori di ruolo o fuori di ruolo, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facoltà saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio e qualora allo scadere del triennio medesimo non risultassero assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Lo statuto dell'Università di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto, vistato d'ordine del Ministro per la pubblica istruzione e contenente le norme relative all'ordinamento della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 92. — VALENTINI

Testo delle modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Salerno, relativo alla istituzione della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 1. — E' modificato nel senso che viene aggiunto all'elenco delle facoltà dell'Università degli studi di Salerno, la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Dopo l'art. 25 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 26. — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali comprende il biennio propedeutico di ingegneria e rilascia le lauree in fisica, ed in scienze dell'informazione.

BIENNIO PROPEDEUTICO DI INGEGNERIA

Titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti sizioni di legge.

1° *Anno*:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno.

2° *Anno*:

1) Analisi matematica II;
2) Meccanica razionale;
3) Fisica II;
4) Disegno II;
5) Tecnologia generale dei materiali;
6) Chimica organica.

CORSO DI LAUREA IN FISICA

Art. 27. — Durata del corso 4 anni.

Titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti sizioni di legge.

Biennio comune per gli indirizzi generale e didattico.

1° *Anno*:

1) Fisica generale I;
2) Analisi matematica I;
3) Geometria;
4) Chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici);
5) Esperimentazioni di fisica (1° anno del corso).

2° *Anno*:

1) Fisica generale II;
2) Analisi matematica II;
3) Meccanica razionale;
4) Esperimentazioni di fisica (2° anno del corso).

Alla fine del biennio lo studente dovrà sostenere la di conoscenza della lingua inglese e di un'altra a scelta tra cese, russo e tedesco.

a) Indirizzo generale:

3° *Anno*:

1) Struttura della materia;
2) Istituzioni di fisica teorica;
3) Istituzioni di analisi superiore;
4) Laboratorio di fisica I;

Un complementare.

4° *Anno*:

1) Fisica superiore;
2) Fisica teorica;
3) Laboratorio di fisica II;

Un complementare.

b) indirizzo didattico:

3° *Anno*:

1) Struttura della materia;
2) Istituzioni di fisica teorica;
3) Istituzioni di analisi superiore;
4) Complementi di fisica generale I;
5) Preparazioni di esperienze didattiche I.

4° *Anno*:

1) Complementi di fisica generale II;
2) Preparazione di esperienze didattiche II;

Due complementari.

Insegnamenti complementari:

1) Aerodinamica;
2) Algebra;
3) Analisi superiore;
4) Astronomia;
5) Biofisica;
6) Biologia generale;
7) Calcolo numerico e programmazione I;
8) Calcolo operativo;
9) Chimica biologica;
10) Chimica fisica;
11) Chimica organica;
12) Chimica teorica;
13) Cibernetica;

14) Elettrochimica;
15) Elettronica;
16) Elettrotecnica;
17) Epistemologia e metodologia;
18) Fisica dei neutroni;
19) Fisica dei reattori;
20) Fisica delle particelle elementari;
21) Fisica dello stato solido;
22) Fisica matematica;
23) Fisica nucleare;
24) Fisica superiore;
25) Fisica teorica;
26) Fisica terrestre (geofisica);
27) Gasdinamica;
28) Genetica;
29) Geochimica;
30) Geologia;
31) Geometria differenziale;
32) Geometria superiore;
33) Istituzioni di fisica nucleare;
34) Istituzioni di geometria superiore;
35) Matematiche complementari (annuale);
36) Matematiche superiori;
37) Meccanica quantistica;
38) Meccanica superiore;
39) Meccanica statistica;
40) Metereologia e oceanografia;
41) Onde elettromagnetiche;
42) Relatività;
43) Spettroscopia (per fisici);
44) Storia della fisica;
45) Teoria dei campi;
46) Teoria delle funzioni;
47) Teoria delle forze nucleari;
48) Teoria dell'informazione;
49) Termodinamica.

Potranno iscriversi ai corsi comuni ai due indirizzi del secondo biennio soltanto quegli studenti che abbiano superato gli esami di fisica generale I e II e analisi matematica I e II.

Potranno iscriversi al terzo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato le prove di conoscenza di due lingue straniere di importanza scientifica.

I corsi di fisica generale I e II e analisi matematica I e II, non devono essere considerati come corsi biennali; essi constano di due corsi distinti, l'uno propedeutico all'altro e con esami distinti.

I corsi di fisica generale I, fisica generale II, analisi matematica I, analisi matematica II, geometria e meccanica razionale sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante.

Per ciascun corso vi è un esame finale.

Gli esami di fisica I e II e analisi matematica I e II sono propedeutici a tutti gli esami dal secondo biennio.

L'esame di esperimentazione di fisica è propedeutico all'esame di laboratorio di fisica I.

Per essere ammesso all'esame di laurea per l'indirizzo scelto lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti obbligatori. L'esame di laurea deve consistere nella discussione di una tesi scritta, alla quale non si richiede necessariamente il carattere di ricerca originale. A giudizio della facoltà potrà richiedersi anche l'esposizione e il commento di una o più memorie della letteratura scientifica, ed eventualmente un esame di cultura generale in fisica. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Coloro che sono in possesso di altra laurea ed aspirano alla laurea in fisica, possono godere di un'abbreviazione di corso non superiore a due anni, che viene stabilita per decreto rettoriale, udito, caso per caso, il consiglio dei professori della facoltà e tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati.

In ogni caso i richiedenti dovranno essere forniti del titolo di studio prescritto per l'immatricolazione.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'INFORMAZIONE

Art. 28. — Durata del corso: 4 anni.

Titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso si distingue in due indirizzi: indirizzo generale e indirizzo tecnico (sistemi per l'elaborazione).

A) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio:

1° *Anno*:
1) Fisica I;
2) Analisi matematica I;
3) Algebra (semestrale);
4) Geometria (semestrale);
5) Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici.

2° *Anno*:
6) Fisica II;
7) Analisi matematica II;
8) Calcolo numerico (semestrale);
9) Calcolo delle probabilità e statistica (semestrale);
10) Sistemi per l'elaborazione dell'informazione I;
11) Ricerca operativa e gestione aziendale.

B) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il secondo biennio:

12) Sistemi per l'elaborazione dell'informazione II;
13) Teoria dell'informazione e della trasmissione;
14) Metodi per il trattamento dell'informazione.

C) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori:

a) per l'indirizzo generale:
15-*a*) Linguaggi formali e compilatori;
16-*a*) Metodi di approssimazione;

b) per l'indirizzo tecnico:
15-*b*) Teoria dei sistemi;
16-*b*) Tecniche numeriche ed analogiche.

Insegnamenti complementari comuni ai due indirizzi:

1) Analisi numerica;
2) Bicelettronica;
3) Calcolo delle probabilità;
4) Cibernetica e teoria dell'informazione;
5) Complementi di gestione aziendale;
6) Comunicazioni elettriche;
7) Controlli automatici;
8) Controllo dei processi industriali;
9) Documentazione automatica;
10) Econometria;
11) Elaborazione dell'informazione non numerica;
12) Elaborazione di immagini;
13) Elaborazione dei testi letterari;
14) Elettronica;
15) Fisica numerica;
16) Fisica superiore;
17) Istituzioni di fisica teorica;
18) Istituzioni di analisi superiore;
19) Istituzioni di fisica matematica;
20) Linguaggi speciali di programmazione;
21) Logica matematica;
22) Macchine calcolatrici analoghe;
23) Teoria dei modelli;
24) Progetto di sistemi numerici;
25) Simulazione;
26) Statistica;
27) Tecniche di progettazione automatica;
28) Tecniche direzionali;
29) Tecniche speciali di elaborazione;
30) Teoria degli algoritmi e calcolabilità;
31) Teoria degli automi;
32) Teoria dei giochi;
33) Teoria dei grafi;
34) Teoria delle decisioni.

Alcuni di questi corsi complementari potranno avere la durata semestrale.

Ciascuno degli insegnamenti sia fondamentali che complementari comporta un esame finale.

Ciascun insegnamento fondamentale di un indirizzo può essere scelto come insegnamento complementare per altro indirizzo in cui non sia fondamentale.

La scelta delle materie complementari da parte dello studente è sottoposta alla preventiva approvazione della facoltà.

Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di almeno cinque materie annuali del primo biennio (due corsi semestrali sono valutati come un corso annuale).

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro scelti fra i complementari se a corso semestrale, in almeno tre se uno di essi annuale, o in almeno due se ambedue sono annuali.

L'esame di laurea consiste nelle seguenti prove: una prova di cultura generale nelle varie discipline del corso di studi seguito; discussione di una tesi scritta.

Art. 29. — La scuola di perfezionamento in scienze cibernetiche e fisiche ha fine scientifico e rilascia il diploma di perfezionamento in scienze cibernetiche e fisiche. Il corso degli studi ha la durata di due anni. Non sono consentite abbreviazioni di corso.

b) il direttore della scuola è il titolare della cattedra di fisica teorica dell'Università di Salerno. Il piano generale degli studi è stabilito dal consiglio direttivo della scuola, integrato da rappresentanti di altri enti scientifici italiani o stranieri che collaborino allo svolgimento della scuola, nominati dal direttore.

c) il consiglio direttivo della scuola è costituito da tutti i docenti della scuola; è diretto dal direttore e nomina annualmente un segretario. Il consiglio direttivo dispone tutto quanto necessario al regolare funzionamento di tutte le attività della scuola; attribuisce, dopo regolare concorso, le borse di studio che la scuola pone a disposizione degli iscritti meritevoli; affida la supervisione dell'attività di studio e di ricerca di ciascun iscritto ad un docente della scuola, scelto d'accordo con l'interessato.

d) le attività didattiche e scientifiche della scuola si avvarranno di ogni possibile collaborazione con altri enti scientifici italiani e stranieri aventi finalità affini.

Ciascun iscritto alla scuola segue un piano particolare di studi, concordato con il suo supervisore, conformemente ad un orientamento specifico. Tale orientamento, che sarà esplicitamente menzionato nel diploma di perfezionamento, può essere fisico, biologico, ecologico, econometrico o di altra natura, e deve essere approvato dal consiglio direttivo della scuola ampliato come alla lettera *b*).

e) gli insegnanti della scuola sono nominati annualmente dal consiglio direttivo, ampliato come alla lettera *b*), su proposta del direttore, che può scegliere tra personale qualificato di università o enti scientifici italiani o stranieri.

Gli insegnamenti relativi a ciascun orientamento saranno concordati, ogni qualvolta ciò sia possibile, con facoltà universitarie o enti interessati. Insegnamenti di materie universitarie di carattere specializzato, non facenti parte del precedente *curriculum studiorum* degli iscritti, potranno essere inclusi tra i corsi complementari che questi dovranno seguire. La frequenza è obbligatoria e dovrà essere certificata dal docente di ciascun corso, fondamentale o complementare, il quale farà parte della commissione d'esame.

f) alla scuola di perfezionamento in scienze cibernetiche e fisiche vengono ammessi i laureati di università italiane o straniere in materie scientifiche. Per i laureati di università straniere occorre che una facoltà universitaria italiana competente esprima parere favorevole alla sua ammissione alla scuola. Quando gli iscritti siano in numero molto limitato gli insegnamenti potranno non avere carattere cattedratico ed essere svolti in quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina.

g) le commissioni per gli esami di profitto sono formate dal professore della materia e da due altri insegnanti del corso.

h) la commissione per l'esame di diploma è formata da cinque membri scelti dal direttore tra gli insegnanti della scuola o cultori della materia; l'esame di diploma consisterà in un esame di cultura generale sugli insegnamenti della scuola ed in una discussione sopra una dissertazione originale scritta;

i) gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono: fondamentali e complementari. I corsi fondamentali vengono tenuti nella sede della scuola. I corsi complementari possono essere scelti tra insegnamenti universitari dell'ultimo biennio o di scuole di perfezionamento universitario, oppure possono avere carattere monografico, secondo il piano disposto anno per anno dal consiglio direttivo ampliato come alla lettera *b*);

l) gli iscritti alla scuola devono frequentare e sostenere l'esame di tre materie fondamentali e di almeno tre materie complementari secondo il piano di studi concordato per ciascuno. Per adire agli esami di diploma lo studente deve aver superato gli esami previsti nonchè una prova di cultura generale;

m) il consiglio direttivo ha facoltà di convalidare esami sostenuti presso altri corsi di specializzazione o scuole di perfezionamento italiane o straniere fino a un massimo di tre. In nessun caso si potrà accedere all'esame di diploma prima di un minimo di due anni dalla data di iscrizione alla scuola.

Art. 30. — Gli iscritti alla scuola dovranno versare ogni anno le tasse e soprattasse stabilite per gli studenti iscritti alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Inoltre sono tenuti a versare un contributo annuo fissato dal consiglio di amministrazione dell'università, su proposta del consiglio direttivo della scuola.

Corsi fondamentali:

- Analisi superiore;
- Analisi numerica;
- Elementi di programmazione generale;
- Fisica statistica;
- Fisica nucleare;
- Fondamenti di logica;
- Lezioni di statistica matematica con una introduzione sul calcolo delle probabilità;
- Linguaggi programmativi particolari;
- Logica matematica;
- Meccanica quantistica;
- Neurofisiologia;
- Particelle fondamentali;
- Relatività;
- Struttura dei calcolatori;
- Teoria dei campi;
- Teoria dei gruppi;
- Teoria delle reti neuroniche;

Insegnamenti facoltativi:

- Fisica degli stati condensati;
- Superconduttività;
- Proprietà magnetiche della materia;
- Fisica dello stato solido;
- Analisi dei sistemi;
- Teoria del controllo;
- Servomeccanismo;
- Metodi funzionali.

I corsi complementari sono determinati a norma della lettera *i*) dell'art. 29 e possono essere scelti anche tra quelli indicati come fondamentali.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

LEGGE 1° marzo 1972, n. **42.**

Integrazione degli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, e 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In aumento alle somme previste dall'articolo 1 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è iscritta, a partire dall'anno finanziario 1971, fino all'importo complessivo di lire 35 miliardi, la somma annua di lire 7 miliardi.

Entro il limite massimo del 6 per cento della somma annualmente stanziata ai sensi della presente legge, della legge 9 giugno 1964, n. 615, e della legge 23 gennaio 1968, n. 33, possono essere concessi contributi a termini dello articolo 7 della legge 23 gennaio 1968, n. 33.

Per le somme stanziate ai sensi della presente legge per gli esercizi finanziari 1974 e 1975, si applica inoltre il disposto dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 23 gennaio 1968, n. 33, che consente l'utilizzo dell'1 per cento dello stanziamento annuale, per le spese per oneri di carattere generale relativi all'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento.

Anche per l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 23 gennaio 1968, n. 33.

Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, è così modificato:

« Ai proprietari di una quantità di bestiame bovino non superiore ai dieci capi al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennità di abbattimento è aumentata del 100 per cento ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni finanziari 1971 e 1972, mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1972

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 1° marzo 1972, n. **43**.

Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 5 agosto 1962, n. 1209, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio ha luogo ad anzianità sino al grado di tenente colonnello e a scelta al grado di colonnello, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, estesa alla guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887 ».

Art. 2.

I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo normale della guardia di finanza, nominati ufficiali in servizio permanente effettivo anteriormente alla cessazione dello stato di guerra, possono chiedere, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e con effetto dal 31 ottobre 1970, di essere trasferiti nel ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza nei limiti delle eccedenze all'organico del grado di tenente colonnello del ruolo normale esistenti alla suindicata data del 31 ottobre 1970 per effetto dell'articolo 3 della legge 26 maggio 1969, n. 260.

Ove il numero dei tenenti colonnelli del ruolo normale che chiedono il trasferimento di ruolo sia superiore a quello delle eccedenze di cui al precedente comma, hanno precedenza nel trasferimento gli ufficiali con maggiore anzianità di grado.

Art. 3.

Il limite d'età per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli e dei tenenti colonnelli del ruolo speciale transitorio della guardia di finanza è rispettivamente di anni 60 e di anni 59 a decorrere dal 1° ottobre 1970.

Art. 4.

La tabella annessa alla legge 5 agosto 1962, n. 1209, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 5.

Per i primi tre anni di applicazione della presente legge, i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo speciale transitorio della guardia di finanza giudicati idonei all'avanzamento che siano raggiunti dai limiti d'età per la cessazione dal servizio permanente o che divengano permanentemente inabili al servizio incondizionato o che decedano sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni di cui alla tabella allegata, con decorrenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti d'età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso.

A decorrere dal quarto anno dall'entrata in vigore della presente legge, i tenenti colonnelli nell'anzidetto ruolo possono essere promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello nel quale si verificano gli eventi di cui al precedente comma, previo giudizio di meritevolezza espresso dalla commissione superiore di avanzamento prevista dall'articolo 4 della legge 24 ottobre 1966, n. 887.

Nel caso di cessazione dal servizio permanente per limiti d'età, gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti d'età previsti per il grado rivestito prima della promozione; nel caso di giudizio di permanente inabilità gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

Art. 6.

Al maggior onere di lire 2.000.000, 1.500.000, 1.000.000, rispettivamente per ciascuno degli anni finanziari 1971, 1972 e 1973, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1971 e ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1972

LEONE

ANDREOTTI — PELLA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

TABELLA

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO
NEL RUOLO SPECIALE TRANSITORIO DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Permanenza minima nel grado	Numero degli ufficiali da ammettere a valutazione
Colonnello	—	—	—
Tenente colonnello	scelta (*a*)	3 anni (*b*)	Tutti i tenenti colonnelli in ruolo, qualunque sia la permanenza nel grado, per tre anni consecutivi, a decorrere da quello di entrata in vigore della presente legge (*c*).

(*a*) Le promozioni al grado di colonnello sono disposte in ragione di quattro per il 1971 e, rispettivamente, di tre e di due per i due anni seguenti. L'iscrizione in quadro, sulla scorta della graduatoria di merito formata per ciascuno degli anni anzidetti, ha luogo secondo l'ordine di ruolo.

(*b*) Il tenente colonnello iscritto in quadro d'avanzamento che alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la valutazione abbia compiuto il periodo di permanenza minima nel grado viene promosso con effetto dalla data anzidetta.

Il tenente colonnello iscritto in quadro d'avanzamento, che non possa conseguire la promozione nell'anno di validità del quadro medesimo per non aver compiuto il periodo di permanenza minima nel grado, viene riportato d'ufficio, senza che occorra altra valutazione, nel quadro d'avanzamento dell'anno successivo in concorrenza, secondo l'ordine di ruolo, con i parigrado giudicati idonei ed iscritti in tale ultimo quadro. Le promozioni eventualmente non effettuate vanno in aumento a quelle da disporre per l'anno successivo.

(*c*) L'aliquota di valutazione è stabilita sotto la data del 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la valutazione e, comunque, con riferimento all'anzidetta data.

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1972.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa del consorzio elettrico Alta Novella, società cooperativa a r. l., con sede in Fondo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'ENEL;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 696170 del 22 ottobre 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, integrato dall'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, nei confronti dell'impresa del consorzio elettrico Alta-Novella, società cooperativa a r. l., con sede in Fondo (Trento);

Vista la nota in data 30 dicembre 1971 con la quale l'impresa suddetta ha reso noto che ha cessato di produrre energia elettrica e che da tale data distribuisce esclusivamente energia acquistata da terzi;

Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione II, n. 1273 del 9 dicembre 1969;

Considerato che nei confronti dell'impresa predetta sono venute meno le condizioni che ne hanno consentito l'esonero dal trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Considerato che il proseguimento dell'attività della impresa è incompatibile con la riserva attribuita all'Ente nazionale per l'energia elettrica dall'art. 1, comma primo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Ritenuto che l'impresa del consorzio elettrico Alta Novella, società cooperativa a r.l., con sede in Fondo (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del consorzio elettrico Alta Novella, società cooperativa a r.l., con sede in Fondo (Trento), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione al consorzio predetto dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1972

Il Ministro: GAVA

(3879)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1972.

Autorizzazione al laboratorio dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, in Roma, ad effettuare gli esami di cui all'art. 19 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 19 di detta legge, nel quale è prevista la possibilità di concedere a laboratori l'autorizzazione ad effettuare le analisi indicate;

Vista la domanda con cui la Associazione nazionale per il controllo della combustione chiede il rilascio di tale autorizzazione;

Visto il parere favorevole espresso in merito dall'Istituto superiore di sanità dopo apposito sopralluogo alle attrezzature esistenti nel laboratorio per il quale è richiesta l'autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione sito in Roma, via Urbana n. 167, è autorizzato ad effettuare gli esami e le analisi in conformità all'art. 19 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Art. 2.

Il predetto laboratorio invierà mensilmente al Ministero della sanità e secondo lo schema stabilito dallo stesso Ministero i dati statistici relativi agli esami eseguiti.

Art. 3.

Il laboratorio dell'ANCC segnalerà semestralmente al Ministero della sanità la consistenza del personale e delle attrezzature addette al servizio di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(4230)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 26 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(3913)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 26 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(3912)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 26 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(3911)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Moda-maglia - Salone della maglieria italiana », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Moda-maglia - **Salone**

della maglieria italiana », che avrà luogo a Bologna dal 1° al 4 settembre 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(3884)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXIII Fiera di Messina - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXIII Fiera di Messina - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Messina dal 5 al 20 agosto 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(3881)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra nazionale dell'oreficeria gioielleria argenteria », in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra nazionale della oreficeria gioielleria argenteria », che avrà luogo a Vicenza dal 3 al 10 settembre 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(3883)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXVI Fiera campionaria nazionale Friuli-Venezia Giulia », in Pordenone.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVI Fiera campionaria nazionale Friuli-Venezia Giulia », che avrà luogo a Pordenone dal 27 agosto al 10 settembre 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(3882)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XVIII Salone nazionale della calzatura e della pelletteria », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XVIII Salone nazionale della calzatura e della pelletteria », che avrà luogo a Padova dal 23 al 25 aprile 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(3880)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1972.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa della società in accomandita semplice « Società legnami Val Cordevole », con sede in Sedico.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'ENEL;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8, dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 693812 del 9 agosto 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL, ai sensi dell'art. 4, n. 6, lettera *a*), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, successivamente modificato con decreto ministeriale 12 maggio 1967, ai sensi dell'art. 4, n. 8, della legge predetta;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla impresa suddetta nel 1967 e negli anni successivi convalidati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Treviso, comunicati dalla impresa medesima ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1965, n. 342;

Visto che l'impresa predetta, a partire dal 4 novembre 1967, ha cessato di produrre energia elettrica e che da tale data distribuisce esclusivamente energia ricevuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione II, n. 1273 del 9 dicembre 1969;

Considerato che nei confronti dell'impresa predetta sono venute meno le condizioni che ne hanno consentito l'esonero dal trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Considerato che il proseguimento dell'attività elettrica dell'impresa è incompatibile con la riserva attribuita all'Ente nazionale per l'energia elettrica dall'art. 1, comma primo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Ritenuto che l'impresa della società in accomandita semplice « Società legnami Val Cordevole », con sede in Sedico (Belluno), rientra tra le imprese previste dallo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati indicati nell'elenco *A* allegato al presente decreto, destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, esercitate dall'impresa della società in accomandita semplice « Società legnami Val Cordevole », con sede in Sedico (Belluno).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data i legali rappresentanti della società predetta assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Belluno con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della società che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Belluno o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della società predetta non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica chiede al presidente del tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della società predetta debbono consegnare al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale e contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

I legali rappresentanti sono altresì tenuti a fornire all'Ente nazionale per l'energia elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 28 febbraio 1972

Il Ministro: GAVA

ELENCO ALLEGATO *A*

1) *Impianti di distribuzione di energia elettrica esercitì dalla società in accomandita semplice « Società legnami Val Cordevole » nel comune di Sedico (Belluno) costituiti*:

a) in frazione Meli da:
M.L. 490 circa di linea a due fili;
M.L. 513 circa di linea a tre fili;
M.L. 491 circa di linea a quattro fili;
M.L. 100 circa di linea in cavo;

b) in frazione Seghe di Villa da:
M.L. 625 circa di linea a due fili;
M.L. 100 circa di linea in cavo.

(3914)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 4 marzo 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(4098)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1972.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla società per azioni Lloyd adriatico di assicurazioni vita, con sede legale in Trieste.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Lloyd adriatico di assicurazioni vita con sede legale in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la tariffa di assicurazione sulla vita e qui di seguito descritta, presentata dalla società per azioni Lloyd adriatico di assicurazioni vita, con sede legale in Trieste:

Tariffa 03U, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga.

Roma, addì 4 marzo 1972

(4144) p. *Il Ministro*: BIAGIONI

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1972.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore e di un'opzione a scadenza, presentati dalla società per azioni SAI - Società assicuratrice industriale, con sede legale in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni SAI - Società assicuratrice industriale, con sede legale in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore e di un'opzione alla scadenza del contratto;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio relativi alla seguente tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore e la seguente opzione alla scadenza del contratto, presentati dalla società per azioni SAI - Società assicuratrice industriale, con sede legale in Torino:

Tariffa 72 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati, in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 21 gennaio 1969);

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita immediata, adeguabile annualmente, in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia.

Roma, addì 4 marzo 1972

(4145) p. *Il Ministro*: BIAGIONI

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre artificiali e sintetiche operanti nelle provincie di Napoli, Milano, Torino, Vercelli e Padova.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 17 gennaio 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di fibre artificiali e sintetiche operanti nelle provincie di Napoli, Milano, Torino, Vercelli e Padova, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 17 gennaio 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre artificiali e sintetiche operanti nelle provincie di Napoli, Milano, Torino, Vercelli e Padova, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1972

(4232) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XIX Rassegna internazionale elettronica, nucleare e teleradiocinematografica », in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,

riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIX Rassegna internazionale elettronica, nucleare e teleradiocinematografica », che avrà luogo a Roma dal 22 marzo al 3 aprile 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 10 marzo 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(4301)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1972.

Proroga del termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 gennaio 1972, relativo alla pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del decreto di emissione dei buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 7 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1972, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° gennaio 1972 al 31 marzo 1972, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 12 del mese in cui si effettua l'emissione, lasciando la possibilità di prorogare tale termine ai sensi dell'art. 10 del decreto stesso;

Ritenuto che per motivi tecnici occorre prorogare il termine di pubblicazione del decreto ministeriale che fissa l'importo dei buoni ordinari del Tesoro da emettere nel mese di marzo 1972;

Decreta:

Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 gennaio 1972, citato in premessa, relativo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di emissione dei buoni ordinari del Tesoro, per il corrente mese di marzo 1972, è prorogato al giorno 22 marzo 1972.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1972

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1972
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 60

(4395)

DECRETO PREFETTIZIO 10 febbraio 1972.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Ravenna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il precedente decreto n. 1027/T, in data 26 novembre 1971, concernente la nomina del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° dicembre 1971-30 novembre 1974;

Vista la lettera di dimissioni dall'incarico presentata dall'avv. Carlo Lobietti, nominato componente del citato consesso quale esperto in materie amministrative, e considerata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

L'avv. Massimo Stanghelini è nominato componente del consiglio provinciale di sanità in qualità di esperto in materie amministrative in sostituzione dell'avv. Carlo Lobietti, dimissionario.

Ravenna, addì 10 febbraio 1972

Il prefetto: POPPI

(3920)

DECRETO PREFETTIZIO 18 febbraio 1972.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Pisa.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio precedente decreto n. 435/9C.1 Gab., in data 21 febbraio 1968, con il quale è stato costituito il consiglio provinciale di sanità, in ordine all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Vista la nota 27/A.G. in data 7 febbraio 1972 con la quale la direzione provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ha designato a far parte di detto consiglio il nuovo direttore di sede dott. Mario De Angelis in sostituzione del dott. Fernando Patrizi, collocato a riposo per limiti di età;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Mario De Angelis, direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Pisa, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità in sostituzione del dott. Fernando Patrizi.

Copia del presente è rimessa per i successivi adempimenti al medico provinciale.

Pisa, addì 18 febbraio 1972

Il prefetto: CONTE

(3918)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica relativi alla convenzione tra l'Italia e la Tunisia sull'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Roma il 15 novembre 1967.

Il 18 febbraio 1972, in base ad autorizzazione disposta con legge 28 gennaio 1971, n. 267, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 21 maggio 1971, ha avuto luogo a Tunisi lo scambio degli strumenti di ratifica relativi alla convenzione fra l'Italia e la Tunisia sull'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione conclusa a Roma il 15 novembre 1967.

La convenzione, ai sensi dell'art. 48, entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data dello scambio delle ratifiche.

(3969)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Variante al piano regolatore generale di Torino

Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte n. 83636 in data 3 dicembre 1971, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, sono state approvate le deliberazioni in data 21 aprile 1970 e 14 dicembre 1970 del consiglio comunale di Torino, costituenti variante al piano regolatore generale vigente, per cui l'area sita in via Filadelfia, angolo corso Siracusa distinta in catasto al foglio di mappa n. 84, particella n. 280-*a*, di proprietà Barberi Attilio della superficie di mq. 458, foglio di mappa 84, particella 276 di proprietà della Società immobiliare « Alta Italia » della superficie di mq. 6260, foglio di mappa 84, particella n. 15 parte per mq. 700 di proprietà della gestione INA-Casa già inclusa in zona residenziale, è destinata all'edilizia scolastica.

Copia di tale decreto e degli allegati, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del comune a termini dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(3925)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Bari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1972, la provincia di Bari viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 168.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4251)

Autorizzazione al comune di Aidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1972, il comune di Aidone (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4252)

Autorizzazione al comune di Antrodoco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1972, il comune di Antrodoco (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.050.879, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4253)

Autorizzazione al comune di Amatrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1972, il comune di Amatrice (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.557.277, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4254)

Autorizzazione al comune di Baucina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1972, il comune di Baucina (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.879.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4255)

Autorizzazione al comune di Camporgiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1972, il comune di Camporgiano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.026.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4256)

Autorizzazione al comune di Capalbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1972, il comune di Capalbio (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.755.554, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4257)

Autorizzazione al comune di Civitella Paganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1972, il comune di Civitella Paganico (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.121.934, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4258)

Autorizzazione al comune di Chiaramonti Gulfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1972, il comune di Chiaramonti Gulfi (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 241.228.472, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4259)

Autorizzazione al comune di Cinisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1972, il comune di Cinisi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.684.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4260)

Autorizzazione al comune di Catenanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1972, il comune di Catenanuova (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4261)

Autorizzazione al comune di Fossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1972, il comune di Fossa (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.862.568, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4262)

Autorizzazione al comune di Fagnano Alto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1972, il comune di Fagnano Alto (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.938.776, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4263)

Autorizzazione al comune di Isola del Giglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1972, il comune di Isola del Giglio (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.203.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4264)

Autorizzazione al comune di Lascari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1972, il comune di Lascari (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.235.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dellart. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4265)

Autorizzazione al comune di Loreo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1972, il comune di Loreo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.897.628, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4266)

Autorizzazione al comune di Monteverdi Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1972, il comune di Monteverdi Marittimo (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.834.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4267)

Autorizzazione al comune di Montereale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1972, il comune di Montereale (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.558.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4268)

Autorizzazione al comune di Orciano Pisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1972, il comune di Orciano Pisano (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.107.381, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4269)

Autorizzazione al comune di Orbetello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1972, il comune di Orbetello (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 136.322.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4270)

Autorizzazione al comune di Ortucchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1972, il comune di Ortucchio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4271)

Autorizzazione al comune di Orsogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1972, il comune di Orsogna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.137.031, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(4272)

Autorizzazione al comune di Pizzoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1972, il comune di Pizzoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.246.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4273)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 51

Corso dei cambi del 14 marzo 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	580,30	580,30	581,10	580,30	580,20	580,30	580,80	580,30	580,30	580,25
Dollaro canadese .	580,30	580,30	580,50	580,30	580,10	580,30	580,80	580,30	580,30	580,30
Franco svizzero .	151,30	151,30	151,35	151,30	151,30	151,30	151,41	151,30	151,30	151,30
Corona danese .	83,52	83,52	83,63	83,52	83,50	83,52	83,58	83,52	83,52	83,50
Corona norvegese .	88,355	88,355	88,49	88,355	88,40	88,35	88,40	88,355	88,35	88,35
Corona svedese .	122,05	122,05	122,20	122,05	122,20	122,05	122,21	122,05	122,05	122 —
Fiorino olandese	182,46	182,46	182,60	182,46	182,30	182,46	182,51	182,46	182,46	182,45
Franco belga .	13,2275	13,2275	13,24	13,2275	13,20	13,22	13,2350	13,2275	13,22	13,20
Franco francese	115,3950	115,395	115,58	115,3950	115,30	115,38	115,43	115,3950	115,39	115,40
Lira sterlina .	1526,25	1526,25	1528,50	1526,25	1527,65	1526,25	1528 —	1526,25	1526,25	1526,25
Marco germanico .	183,40	183,40	183,60	183,40	183,30	183,40	183,53	183,40	183,40	183,40
Scellino austriaco	25,26	25,26	25,29	25,26	25,27	25,26	25,26	25,26	25,26	25,25
Escudo portoghese	21,65	21,65	21,60	21,65	21,60	21,65	21,62	21,65	21,65	21,64
Peseta spagnola	9,0075	9,0075	9,0150	9,0075	9 —	9 —	9 —	9,0075	9 —	8,99

Media dei titoli del 14 marzo 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,575
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,275
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,875
» 5 % (Ricostruzione)	93,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,975
» 5 % (Città di Trieste)	94,175
» 5 % (Beni esteri)	94,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,375
» 5,50 % » » 1968-83	91,95
» 5,50 % » » 1969-84	92,825
» 6 % » » 1970-85	97,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 . . .	99,725
» » » 5,50 % 1977 .	100,425
» » » 5,50 % 1978 .	99,80
» » » 5,50 % 1979 .	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,95
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,675
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,725
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	95,70
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	100,25
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	100,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 marzo 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	580,55
Dollaro canadese	580,55
Franco svizzero	151,355
Corona danese	83,55
Corona norvegese	88,377
Corona svedese	122,13
Fiorino olandese	182,485
Franco belga	13,231
Franco francese	115,412
Lira sterlina	1527,125
Marco germanico .	183,465
Scellino austriaco .	25,26
Escudo portoghese .	21,635
Peseta spagnola	9,004

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 4

E' sata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale,* chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Prestito redim. 5 % (1936)	11022	Santurri Onorina di Luciano, nubile, domiciliata a Roma. *Annotazione*: ipotecata per cauzione dovuta dalla titolare quale reggente del R. lotto n. 285 in Roma, con estensione a qualunque altra ricevitoria che le venisse in seguito conferita, sia come reggente sia come ricevitrice	1.000

(3922) Roma, addì 27 febbraio 1972

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 Mod. 241 D. P. — Data: 25 agosto 1971 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Siena — Intestazione: Dotti Romano, nato ad Asciano il 14 luglio 1936 — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 febbraio 1972

(2590)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica ed utilizzazione idrica del Mincio, con sede in Mantova

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 6206-5347, in data 12 febbraio 1972, è stato approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica ed utilizzazione idrica del Mincio, con sede in Mantova, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 22 maggio 1971.

(3927)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia della filosofia antica presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di storia della filosofia antica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4293)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella dei « Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *a*) del Regolamento comunitario n. 1009/67 (settore zucchero) per il periodo dal 4 agosto 1971 al 15 ottobre 1971 », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 28 gennaio 1972, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 768 - Prelievi validi dal 9 ottobre 1971 al 12 ottobre 1971 - voce di tariffa 17.01-A-I zuccheri bianchi (numero di statistica 02), leggere il prelievo « 9.662,50 » invece di « 9.622,50 ».

(3982)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Chioggia

Con decreto n. 54 del 22 dicembre 1971 del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dell'immobile distinto nel catasto terreni del comune di Chioggia (Venezia) con il mappale 13 del foglio n. 58.

(3968)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villanova del Ghebbo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Villanova del Ghebbo, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 21 febbraio 1972, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villanova del Ghebbo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Villanova del Ghebbo (Rovigo), in amministrazione straordinaria, il dott. Leopoldo Perini è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(3981)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 5 marzo 1935, n. 885/R/Gab., con cui alla signora Maria Kammerer fu Giorgio, nata a Chienes il 5 dicembre 1906, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Camera;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 6 ottobre 1971 dalla signora Maria Camera ved. Atzwanger, nata a Chienes il 5 dicembre 1906, in atto residente a Sluderno;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 5;

Visto il decreto n. 3500/Gab. dell'11 settembre 1971 con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 5 marzo 1935, n. 885/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Maria Camera ved. Atzwanger, nata a Chienes il 5 dicembre 1906 e residente a Sluderno, viene ripristinato nella forma tedesca di Kammerer.

Il comune di Sluderno provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma III, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 25 febbraio 1972

Il vice commissario del Governo: MASCI

(3921)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1971-72.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 9 dello statuto dell'Accademia navale approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1400;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877;

Vista la legge 21 luglio 1961, n. 685, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1964, n. 47;

Vista la legge 18 novembre 1964, n. 1251;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 807;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 24 marzo 1971, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, registrato alla Corte dei conti in data 25 maggio 1971, registro n. 23 Difesa, foglio n. 369, concernente il concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale per l'anno 1971-72 di centoquarantacinque allievi ufficiali da assegnare:

centodieci al Corpo di stato maggiore;

trentacinque ai Corpi tecnici (genio navale ed Armi navali);

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 3 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti in data 25 agosto 1971, registro n. 36 Difesa, foglio n. 231, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di centoquarantacinque allievi ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare per l'anno accademico 1971-72;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di cui alle premesse:

STATO MAGGIORE

1. Ciocca Cesare
2. Fumagalli Pierluigi
3. Mastrodicasa Stefano
4. Russo Francesco
5. Digiorgio Giampaolo
6. Gabella Mauro
7. De Libero Cipriano
8. Forni Paolo
9. Pozzati Giovanni Pietro
10. Assi Gianni
11. de Giorgi Giuseppe
12. Garofalo Francesco
13. Casadei Luigi
14. Porceddu Enrico Ignazio
15. Spediacci Fabrizio
16. Veri Rinaldo Cherubino
17. Talenti Enrico
18. Calzavara Franco
19. Marzocchini Marino
20. Spada Marco
21. Balice Pasquale
22. Angeloni Filippo
23. Podestà Claudio
24. Casamassima Filippo
25. Fusco Isidoro
26. Massaro Guido
27. Weber Giovanni
28. Montuori Bruno
29. Rossi Stefano
30. Ugazzi Ermenegildo
31. Montella Francesco
32. Petrucci Stefano
33. Feralli Piero
34. De Angelis Vincenzo
35. Marsili Franco
36. Tognini Ferdinando
37. Lucente Emanuele
38. Ceccarelli Marcello Pietro
39. Jannotti Costanzo Gennaro
40. Herbstritt Claudio
41. Goretti Daniele
42. Canitano Pietro
43. Cataldi Fabio
44. Rizzo Giovanni
45. Lunghi Giovanni
46. Gianni Antonio
47. Carminati Antonio
48. Baggiani Paolo
49. Petrocchi Luca
50. Sammarco Ottavio
51. Cresci Paolo
52. Longo Raffaele
53. Longanesi Cattani Francesco
54. Comisso Domenico
55. Consorti Luciano
56. Di Veroli Roberto
57. Aragona Alessandro
58. Ripani Claudio
59. Romano Diego
60. Maddalena Gaetano
61. Santamaria Edgardo
62. Guido Giuseppe
63. Mariani Samuele Attilio
64. Pilepich Dinko
65. Foligno Flaviano Luigi
66. Faloppa Giovanni
67. Ruju Francesco
68. Giacovelli Roberto
69. Cozzolino Costantino
70. Sanna Giorgio
71. Galati Maurizio
72. Gigliarelli Antonio
73. Tuccillo Giovanni
74. Guaglione Pasquale
75. Malini Patrizio Antonio
76. Molè Stefano
77. Friuli Saverio
78. Accorona Luigi
79. Vilardo Sergio Rinaldo
80. Coletti Gian Luigi
81. Ladisa Francesco
82. Bucchioni Franco
83. Fiore Guglielmo
84. Donat Umberto
85. Cuciz Marco
86. Bernarotti Pasqualino
87. Bardi Riccardo
88. Fasan Federico
89. Lenzi Fabio
90. Viola Carlo Alberto
91. Costantini Martino
92. Dell'Olio Michele
93. Surace Vincenzo
94. Romagnoli Claudio
95. Gasparro Giosuè
96. Santoni Aldo
97. Tomasso Angelo
98. Di Censo Concezio
99. Richichi Melchiorre
100. Tedeschi Francesco
101. Bandini Massimo
102. Cossellu Salvatore
103. Calcagnile Giuseppe Giovanni
104. Accardo Rosario
105. Ciaralli Maurizio
106. Turilli Gian Luca
107. Capone Luigi
108. Gottardo Claudio
109. Danese Antonio
110. Patrizi Gianfranco
111. Tiscione Giuseppe
112. Tartarelli Vinicio Lamberto
113. La Porta Luigi
114. Talarico Paolo
115. Tacchi Paolo
116. Manicone Eustachio Bruno
117. Stefanelli Roberto
118. Da Pozzo Roberto
119. Zambruno Francesco
120. Zanghi Alessandro
121. Albano Cosimo
122. Italiano Felice
123. Tonni Bruno

CORPI TECNICI
(Genio navale ed Armi navali)

1. Pizziconi Massimo
2. Matera Fabio
3. De Bernardo Domenico
4. Ambrosi Daniele
5. ~~Bailo Giuseppe Maria~~
6. Ferrante Roberto
7. Carone Alfredo
8. Soncini Giampiero
9. Ericani Sandro
10. Luongo Alfonso
11. Benvenuti Daniele
12. Moretti Pietro
13. Mello Grand Gianmaria
14. Nigro Antonio
15. Fogazzaro Giacomo
16. Tonelli Roberto
17. Villanis Ziani Claudio
18. Gallo Guido
19. Vivenzio Pietro
20. Conti Mauro
21. Galzerano Bruno
22. Albano Cosimo Alberto
23. Intelisano Adriano
24. Barbarino Tommaso
25. Pusterla Emilio
26. Boragine Marco
27. Dini Daniele
28. Epiro Emanuele Filiberto
29. Viscuso Orazio
30. Antiga Dino Giuseppe
31. Cassarà Guido
32. Botta Franco
33. Longo Francesco
34. Tamburella Silvestro
35. Della Mea Luciano Sergio
36. Rebolini Massimo
37. Bacci di Capaci Guidalberto
38. Galati Elio Michele
39. Foschi Andrea
40. ~~Lucamante Francesco~~
41. Marzano Donato
42. Bonatti Enzo
43. Laiena Riccardo
44. Lopolito Fernando
45. Di Palma Domenico
46. Mirabella Santo Carmelo
47. Sermoneta Luciano
48. Monaco Antonio
49. Panarese Giovanni
50. Orzalesi Roberto
51. Amara Sebastiano
52. Casagrande Marzio
53. Crispolti Enrico
54. Dibari Antonio
55. Angelini Vincenzo
56. Ricotta Paolo
57. Sponza Simone
58. Rogata Ferdinando
59. Gori Antonio Jacopo
60. Guzzi Antonio
61. Cefola Savino
62. Polla Luciano
63. Annunziata Alfonso
64. Leone Bernardo
65. Cocolicchio Decio Pietro
66. Pierpaoli Ilario
67. Maisto Vito Antonio
68. Laruccia Vito Mario
69. Genovesi Antonio
70. Ricci Salvatore

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 gennaio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1972
Registro n. 5 *Difesa, foglio n.* 58

(3929)

Graduatorie generali di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli, per la nomina di sessantaquattro sottotenenti in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, artiglieria e genio.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1971, registro n. 37 Difesa, foglio n. 18 con il quale sono stati indetti concorsi per il reclutamento di sessantaquattro sottotenenti in servizio permanente nei ruoli normali delle Armi di fanteria, artiglieria e genio da ammettere alle scuole di applicazione d'arma in Torino;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1971, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie;

Visti gli atti della commissione predetta e riconosciuta la loro regolarità;

Considerato che il candidato Graziano Raimondo ha rinunciato a partecipare al concorso;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito del concorso di cui all'art. 1, lettera *b*) del decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse, riservato ai giovani che abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami del biennio propedeutico di ingegneria:

Per i venticinque posti dell'Arma di fanteria:

1. Taddei Giuliano nato il 26 novembre 1946 punti 24,663
2. Fichera Francesco Saverio, nato il 5 dicembre 1948 » 22,033
3. Ioselli Carmelo Luigi, nato il 18 aprile 1945 » 21,600
4. Biagini Piero, nato il 19 agosto 1946 » 19,875

Per i quattro posti dell'Arma di artiglieria:

1. Cuozzo Antonio Gabriele, nato il 27 febbraio 1947 . . punti 25,188

Per i tre posti dell'Arma del genio:

1. Giordanella Salvatore nato il 7 febbraio 1947 punti 23,222

Art. 2.

Sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i predetti candidati sono dichiarati vincitori, secondo l'ordine delle graduatorie sopra indicate.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1972
Registro n. 7, foglio n. 38

(4176)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di « lamierista in duralluminio per costruzioni aeronautiche e varie » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 3ª del 15 gennaio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 11 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1971, registro n. 57 Difesa - personale civile, foglio n. 49, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « lamierista in duralluminio per costruzioni aeronautiche varie » specializzato.

(4134)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « conduttore patentato di caldaie a vapore inferiore ai 150 HP » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 3ª del 15 gennaio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 11 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1971, registro n. 57 Difesa - personale civile, foglio n. 52, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « conduttore patentato di caldaie a vapore inferiore ai 150 HP » qualificato.

(4135)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a sei posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « collaudatore di automotoveicoli e mezzi blindo corazzati » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 3ª del 15 gennaio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 8 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1971, registro n. 56 Difesa - personale civile, foglio n. 116, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a sei posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « collaudatore di automotoveicoli e mezzi blindo corazzati » specializzato.

(4136)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a cinque posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « calderaio e calderaio fucinatore » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 3ª del 15 gennaio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 15 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1971, registro n. 57 Difesa - personale civile, foglio n. 198, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a cinque posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « calderaio e calderaio fucinatore » specializzato.

(4137)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettricista elettrauto » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 3ª del 15 gennaio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 15 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1971, registro n. 57 Difesa - personale civile, foglio n. 199, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettricista elettrauto » specializzato.

(4138)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della commissione giudicatrice del concorso, per soli titoli, al posto di direttore del conservatorio di musica di Pesaro.

Nel n. 34-35 del Bollettino Ufficiale parte II del Ministero della pubblica istruzione, in data 26 agosto-2 settembre 1971, sono stati pubblicati la relazione della commissione giudicatrice ed i risultati del concorso, per soli titoli, al posto di direttore del conservatorio di musica di Pesaro.

(3928)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sottocommissione esaminatrice del compartimento di Verona per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1971, n. 9475, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova;

Vista la propria deliberazione n. 120/P.2.1.1. in data 10 novembre 1971 relativa alla nomina della commissione esaminatrice per il cennato concorso;

Delibera:

La sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Verona, è composta come segue:

Membri:

Zambreri dott. Lino, ispettore principale;
Faella Raffaele, segretario superiore di 1ª classe;
Terenziani rag. Umberto, segretario superiore;
Zanini Silvio, capo deposito superiore.

Segretario:

Piubello Armando, segretario.

Roma, addì 19 febbraio 1972

Il direttore generale: BORDONI

(4121)

Sottocommissione esaminatrice del compartimento di Ancona per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1971, n. 9475, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova;

Vista la propria deliberazione n. 120/P.2.1.1. in data 10 novembre 1971 relativa alla nomina della commissione esaminatrice per il cennato concorso;

Delibera:

La sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Ancona è composta come segue:

Membri:

Vitalini dott. Leo, ispettore principale;
Sbrollini Francesco, capo deposito superiore;
Belloni rag. Manlio, segretario superiore di 1ª classe;
Serrani Enzo, segretario superiore.

Segretario:

Mariani Giovan Gualberto, segretario superiore.

Roma, addì 18 febbraio 1972

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(4122)

Sottocommissione esaminatrice del compartimento di [Bo]logna per l'espletamento del pubblico concorso, per es[ami] e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto m[ac]chinista in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autono[ma] delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1[958,] n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, c[on]tenente norme di applicazione del citato stato giuridico e suc[ces]sive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1971, n. 9475, co[n il] quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e [per] titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista [in] prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle fe[rro]vie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 120/P.2.1.1. in data 10 [no]vembre 1971 relativa alla nomina della commissione esaminat[rice] per il cennato concorso;

Delibera:

La sottocommissione esaminatrice per l'espletamento [del] pubblico concorso citato nelle premesse, per il comparti[mento] di Bologna è composta come segue:

Membri:

Primo dott. ing. Arturo, ispettore capo;
Gotti Nestore, capo tecnico superiore;
Gnudi per. ind Walter, segretario tecnico superiore;
Pasi Guido, segretario superiore.

Segretario:

Giovannini Gualtiero, segretario superiore.

Roma, addì 19 febbraio 1972

Il direttore generale: BORDONI

(4123)

Sottocommissione esaminatrice del compartimento di [Ca]gliari per l'espletamento del pubblico concorso, per es[ami] e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto m[ac]chinista in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autono[ma] delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1[958,] n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, c[on]tenente norme di applicazione del citato stato giuridico e suc[ces]sive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1971, n. 9475, co[n il] quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e [per] titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista [in] prova;

Vista la propria deliberazione n. 120/P.2.1.1. in data 10 [no]vembre 1971 relativa alla nomina della commissione esam[inatrice] per il cennato concorso;

Delibera:

La sottocommissione esaminatrice per l'espletamento [del] pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento [di] Cagliari è composta come segue:

Membri:

Rufoloni dott. ing. Claudio, ispettore capo;
Cocco rag. Giovanni, ispettore principale;
Clivio per. ind. Gustavo, ispettore principale;
Dessanti Mario, capo deposito superiore.

Segretario:

Puddu Efisio, segretario superiore.

Roma, addì 18 febbraio 1972

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(4124)

Sottocommissione esaminatrice del compartimento di Roma per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1971, n. 10126, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova;

Vista la propria deliberazione n. 119/P.2.1.1 in data 10 novembre 1971 relativa alla nomina della commissione esaminatrice per il cennato concorso;

Delibera:

La sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Roma è composta come segue:

Membri:

Camisasca ing. Cesare, ispettore capo;
Pagnini Franco, capo tecnico superiore;
Corsi Amedeo, capo tecnico superiore;
Silani Romano, capo tecnico superiore.

Segretario:

Genga Argio, segretario superiore di 1ª classe.

Roma, addì 18 febbraio 1972

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(4115)

Sottocommissione esaminatrice del compartimento di Bologna per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1971, n. 10126, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova;

Vista la propria deliberazione n. 119/P.2.1.1 in data 10 novembre 1971 relativa alla nomina della commissione esaminatrice per il cennato concorso;

Delibera:

La sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Bologna è composta come segue:

Membri:

Villa dott. Franco, ispettore capo;
Fracasso per. ind. Erminio, capo tecnico sovrintendente;
Laffi per. ind. Leone, capo tecnico superiore;
Parmeggiani per. ind. Giuseppe, capo tecnico superiore.

Segretario:

Fornasaro Vittorio, segretario superiore.

Roma, addì 19 febbraio 1972

Il direttore generale: BORDONI

(4116)

Sottocommissioni esaminatrici, per i compartimenti di Bari e Reggio Calabria, per l'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1971, n. 10126, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova;

Vista la propria deliberazione n. 119/P.2.1.1. in data 10 novembre 1971 relativa alla nomina della commissione esaminatrice per il cennato concorso;

Delibera:

Le sottocommissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, nei compartimenti sottoindicati, sono composte come segue:

COMPARTIMENTO DI BARI

Membri:

Conti dott. ing. Alberto, ispettore capo superiore;
Costantino per. ind. Guido, capo tecnico superiore;
Di Cuonzo Pasquale, capo tecnico superiore;
Mangialetto per. ind. Antonio, capo tecnico superiore.

Segretario:

Pugliese Pietro, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

Membri:

Rizzuto ing. Francesco, ispettore capo;
Saraceno per. ind. Domenico, capo tecnico sovrintendente;
Quattrone dott. Alfredo, capo tecnico sovrintendente;
Germanò per. ind. Domenico, capo tecnico superiore.

Segretario:

Calipari dott. Filippo, segretario superiore.

Roma, addì 15 febbraio 1972

Il direttore generale: BORDONI

(3865)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 01826 del 24 marzo 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1968;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dei comuni interessati, nonchè quelle della prefettura e dell'ordine dei medici chirurghi di Catanzaro;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro è costituita come appresso:

Presidente:

Panissidi dott. Aldo, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Mauro dott. Aurelio, vice prefetto di Catanzaro;
Lania dott. Antonio, medico provinciale di Reggio Calabria;
Romaniello prof. Giovanni, docente universitario in ostetricia dell'Università di Catanzaro;
Carallo dott. Luigi, specialista in ostetricia di Crotone;
Rizzo Rosaria, ostetrica condotta di S. Pietro Apostolo.

Segretario:

Notarianni dott. Ivan, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 14 febbraio 1972

Il medico provinciale: GIUTTARI

(3898)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5010 in data 28 ottobre 1971 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte mediche vacanti al 30 novembre 1970;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Parma, dall'ordine dei medici della provincia di Parma e dalle amministrazioni comunali interessate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

D'Angelo dott. Pasquale, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Mola dott. Giovanni, ispettore generale medico del Ministero della sanità;
Voria dott. Francesco, vice prefetto ispettore della prefettura di Parma;
Butturini prof. dott. Ugo, direttore dell'istituto della 1ª patologia medica dell'Università di Parma;
Taverna prof. dott. Luigi, primario chirurgo ospedaliero dell'ospedale regionale di Parma;
Coruzzi dott. Pietro, medico condotto.

Le funzioni di segretario saranno svolte dal dott. Antonio Palumbo consigliere amministrativo del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Parma e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e di questo ufficio, nonchè all'albo dei comuni interessati.

Parma, addì 21 febbraio 1972

Il medico provinciale: ROBERTI

(3930)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 255/8/5 in data 24 gennaio 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova al 30 novembre 1969;

Visto il proprio decreto n. 256/8/5 in data 24 gennaio 1972, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso medesime;

Considerato che il vincitore della condotta medica del comune di S. Margherita d'Adige, dott. Zornitta Giovanni, ha rinunciato alla condotta assegnatagli e che alla stessa hanno successivamente rinunciato i candidati idonei dott. Piacentini Antonio e dott. Fornelli Giuseppe, che seguivano in graduatoria;

Ritenuto di dover provvedere alla assegnazione della condotta predetta ad altro sanitario idoneo che segue in graduatoria i nominati candidati;

Visto l'ordine delle preferenze espresse dai candidati dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Gagliano Pasquale è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta medica del comune di S. Margherita d'Adige ed allo stesso viene assegnata la condotta predetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e del comune di S. Margherita d'Adige.

Padova, addì 28 febbraio 1972

Il medico provinciale: GAVIANO

(3986)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.